

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CODIGNOLA e VIGNOLA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 OTTOBRE 1970

Abrogazione dei reati di vilipendio previsti dagli articoli 290 e 291 del codice penale, abrogazione del terzo comma dell'articolo 313 e modificazione degli articoli 292 e 292-*bis* del medesimo codice; modificazione dell'articolo 234 e abrogazione dell'ultimo comma dell'articolo 392 del codice di procedura penale

ONOREVOLI SENATORI. — L'esigenza di apportare taluni immediati adeguamenti del codice penale alla Costituzione repubblicana, in attesa della riforma organica che esige per la sua complessità un lavoro necessariamente di lungo periodo, si è già manifestata attraverso iniziative di diversi Gruppi parlamentari, compreso quello al quale appartengono i firmatari del presente disegno di legge. Lo stesso Governo ha condiviso tale esigenza, dando il suo consenso al prioritario esame delle predette iniziative ed impegnandosi a fornire il suo diretto contributo ai fini della loro eventuale modifica e della conseguente approvazione.

Il presente disegno di legge intende colmare una lacuna della precedente iniziativa socialista; una lacuna che a suo tempo sembrò opportuno lasciare alla riforma organica, ma che il susseguirsi di gravi episodi negli ultimi mesi impone di riempire con la massima urgenza. Si propone qui l'abrogazione degli articoli 290 e 291, che puni-

scono, rispettivamente, il vilipendio della Repubblica, delle istituzioni repubblicane e delle Forze armate, e quello della Nazione italiana.

L'origine dell'incriminazione penale dei vilipendi è nota e nota è altresì la sua intenzionale interferenza con la libertà di critica; tanto che la giurisprudenza più aperta alla tutela di quest'ultima si è sempre trovata in difficoltà nell'individuare la linea di confine, tracciata attraverso una pesatura inevitabilmente discutibile della « vivacità » delle espressioni usate dall'imputato.

L'ordinamento repubblicano, quale esce dal disegno costituzionale, non è fra quelli che fondano le loro istituzioni sulla pavida difesa di queste dalla critica e dal dissenso, sul timore malcelato che dietro la critica si nasconda la sovversione, in modo da soffocare la prima facendo leva sull'immaginario pericolo della seconda. La Costituzione repubblicana privilegia la libertà d'opinione, dal cui ampio esercizio fa dipendere la vita-

lità stessa delle istituzioni, costrette a confrontarsi col consenso e col dissenso di cittadini sul loro operato.

L'incriminazione penale del vilipendio è in stridente, necessario contrasto con questo disegno. Sul piano logico, essa non ha uno spazio distinto da quello proprio della libertà d'opinione, perchè le espressioni incriminabili o si risolvono in offese alle persone titolari degli organi protetti — ed allora sono perseguibili per altra via — o sono manifestazioni di critica politica ancorchè fortemente polemica. Sul piano effettuale, e proprio in relazione a questo, tale incriminazione giova a prevenire, ancor prima che a reprimere, la critica politica, paralizzando così lo strumento più potente della vita democratica.

L'intento dei proponenti è proprio quello di liberare tale strumento dalle catene che lo circondano. Lo ribadisce, e lo rende chiaro, la voluta esclusione, dal novero delle disposizioni di cui si chiede l'abrogazione, di quella concernente il vilipendio della bandiera; il quale, com'è noto, si colloca su un terreno che in ogni caso non è quello della critica politica svolta con metodo democratico. Dell'articolo 292 si propone di abrogare la sola parte concernente gli emblemi

diversi dalla bandiera, la quale, nella pratica applicazione, concorre notoriamente a restringere lo spazio della libertà d'opinione, quando questa si manifesta nei confronti di pubblici ufficiali.

Diversa, ma sostanzialmente connessa alle modifiche testè proposte, è l'ultima innovazione contenuta nel disegno di legge, l'abrogazione cioè dell'ultima parte dell'articolo 234, primo comma, e di quanto rimane dell'ultimo comma dell'articolo 392 del codice di procedura penale, che tuttora consentono al procuratore generale di sostituirsi al procuratore della Repubblica competente. L'abrogazione serve a concludere in modo reciso l'indirizzo avviato con le sentenze della Corte costituzionale n. 110 del 1963 e n. 32 del 1964, indirizzo inteso ad ancorare al giudice naturale lo svolgimento del processo; e serve inoltre a por fine all'uso inquietante che dei poteri in questione si è fatto negli ultimi mesi.

Onorevoli senatori, siamo certi che, anche in base ai preoccupanti indizi forniti sempre più spesso dalla cronaca, il Parlamento, approvando l'iniziativa, vorrà restituire al più presto ai cittadini la serenità necessaria per fornire il loro essenziale contributo al retto funzionamento delle nostre istituzioni.

**DISEGNO DI LEGGE**  
—**Art. 1.**

Gli articoli 290 e 291 e il terzo comma dell'articolo 313 del codice penale sono abrogati.

**Art. 2.**

Il titolo e il primo comma dell'articolo 292 del codice penale sono sostituiti dai seguenti:

« (*Vilipendio alla bandiera*). — Chiunque vilipende la bandiera nazionale è punito con la reclusione da uno a tre anni ».

**Art. 3.**

Il primo comma dell'articolo 292-bis del codice penale è sostituito dal seguente:

« La pena prevista nei casi indicati dagli articoli 278 (offesa all'onore o al prestigio del Presidente della Repubblica) e 292 (vilipendio della bandiera) è aumentata, se il fatto è commesso dal militare in congedo ».

**Art. 4.**

L'articolo 234 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Il procuratore generale trasmette al procuratore della Repubblica le querele, le denunce, le istanze, le richieste, i rapporti, i referti e le autorizzazioni che ha ricevuto, quando non ritiene di esercitare la facoltà attribuita al procuratore della Repubblica dall'articolo 232 ».

**Art. 5.**

L'ultimo comma dell'articolo 392 del codice di procedura penale è abrogato.